

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO SPENA, ARNABOLDI, RUSSO FRANCO, TAMINO

Presentata il 3 febbraio 1989

Estensione agli addetti all'attività di estrazione del marmo, della riduzione del limite di età pensionabile già prevista per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa nostra proposta di legge intende estendere agli addetti all'attività di estrazione del marmo la legge 3 gennaio 1960, n. 5, per consentire anche a questi ultimi di usufruire della facoltà di pre-pensionarsi a 55 anni o dopo 30 anni di anzianità contributiva di cui almeno 15 svolti in lavori di estrazione del marmo o di sotterraneo (salvo norme transitorie meno rigide per i primi anni di applicazione).

Quando nel 1960 si approvò da parte del Parlamento le norme contenute nella suddetta legge per i minatori addetti ai lavori in sotterraneo si considerò « la gravosità, la pericolosità e l'importanza sociale dell'attività svolta dai minatori ».

Con le profonde trasformazioni tecnologiche ed organizzative che hanno coinvolto l'estrazione del marmo negli ultimi

anni tali condizioni di gravosità e pericolosità si sono estese ed accentuate in tutte le cave di marmo del nostro paese.

Nel luglio 1988, un sindacato della categoria, la FILCA-CISL Toscana, presentò una ricerca svolta dal SIT (Sistema impresa e territori) sugli infortuni e l'organizzazione del lavoro nell'estrazione del marmo nelle Alpi Apuane, dalla quale risultava che negli ultimi due-tre anni gli incidenti gravi in tale zona di estrazione erano aumentati in misura notevole. Si era passati da 9 incidenti gravi nel 1977 (di cui 2 mortali) a 14 incidenti gravi nel 1988 di cui ben 11 mortali.

Nei cinque anni dal 1977 al 1981 si aveva una media di 2,4 incidenti mortali l'anno contro 4,6 incidenti mortali l'anno del periodo 1982-1987. Queste cifre assumono una dimensione raccapricciante se rap-

portate al numero degli addetti che è fortemente calato negli ultimi dieci anni e se rapportate agli attuali addetti nelle province di Lucca e Massa (1200-1300 unità). Al di là delle carenze antinfortunistiche risulta da tale inchiesta come siano le mutate condizioni organizzative e professionali del lavoro nell'estrazione del marmo « l'elemento remoto, ma determinante, dell'aumentato numero di incidenti ».

È, grosso modo, a partire dal periodo (1981-1982) nel quale vengono introdotte in maniera diffusa le nuove tecnologie del filo diamantato prima, e della tagliatrice a catena poi, che aumentano gli incidenti gravi e quelli mortali in particolare.

In estrema sintesi da tale indagine risulta che le nuove tecnologie hanno modificato profondamente l'organizzazione del lavoro, il sistema di relazioni sociali, e la professionalità del lavoratore di cava basata sulla conoscenza della montagna nell'interpretazione di problemi e difetti, nella conseguente regolazione del ciclo produttivo e dell'uso delle macchine, un'organizzazione del lavoro che aveva prodotto anche una sicurezza relativa compatibilmente con l'ambiente.

Con le nuove macchine viene aumentato il ritmo della produzione per cui la produttività per addetto è raddoppiata rispetto al decennio precedente. Ma queste tecnologie « hanno reso apparentemente meno importanti le conoscenze, le informazioni e soprattutto la loro trasmissione ».

Esperienze ed informazioni indispensabili per tenere conto delle caratteristiche estremamente variabili della materia prima, variabilità che « rende necessaria una notevole capacità di intervento e una forte flessibilità di risposta essendo il marmo mai predefinibile compiutamente prima di essere messo "a vista" ». Salta dunque il rapporto organico dei lavoratori più esperti con l'ambiente ed il nuovo modo di produzione scardina le professionalità tradizionali. Anche nel campo delle malattie professionali si è registrata una trasformazione. Alle silicosi ed alle malattie tradizionali si aggiungono ora quelle dovute al nuovo micro-

clima creatosi con l'introduzione delle nuove tecnologie. Si lavora nella melma e con un alto tasso di umidità.

Da tempo, di fronte anche a questi mutamenti delle loro condizioni di lavoro, i cavaatori sottolineano l'esigenza di equipararli sul piano previdenziale ai minatori.

Nel settembre 1988 si è costituito a Carrara un « Comitato per l'applicazione ai cavaatori della legge n. 5 del 1960 » che ha raccolto migliaia di firme di lavoratori e cittadini in calce ad una petizione. In un suo documento tale Comitato rilevava come « con l'introduzione di nuove tecnologie nell'estrazione del marmo, le differenze tra lavoro alle cave e lavoro in miniera tendono ad annullarsi: ai disagi e alla pericolosità di sempre (lavoro in condizioni ambientali disagiate, altissima percentuale di incidenti sul lavoro, di malattie professionali, di invalidità e mortalità) si aggiunge oggi anche il fatto che sono molte le cave in cui si lavora in galleria e sempre più tendono ad aumentare ».

Da tempo il problema è stato sollevato dalle stesse organizzazioni sindacali ed inserito nella piattaforma provinciale integrativa della categoria.

L'attuale « gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere » ha un numero di assicurati che dal 1981 al 1985 (ultimo dato disponibile) è calato da 12.660 unità ad 11.400 unità con un calo dovuto sostanzialmente alla diminuzione dei lavoratori in sotterraneo passati da 8.500 a 7.250 unità. Le pensioni vigenti sono passate dalle 8.599 unità del 1981 alle 9.442 unità del 1985 con un importo medio annuo (per quest'ultimo anno) pari a 9.800 mila lire ed un importo annuo complessivo di circa 92 miliardi di lire.

È ovviamente difficile fare previsioni sul costo di un tale provvedimento. Ma se si fa un paragone con i costi di gestione della Gestione speciale per i minatori e si calcola che il numero delle prestazioni a regime non dovrebbe superare le 1.500 unità si può ipotizzare un costo nell'ordine di grandezza di 15 miliardi di lire annui.

Gli oneri della gestione speciale minatori sono attualmente per il 50 per cento a carico dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla copertura del restante 50 per cento si doveva provvedere mediante uno speciale contributo aggiuntivo, 2/3 del quale a carico dei datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori. Le aliquote contributive, rimaste invariate fin dal 1959, hanno le seguenti misure: 3,90 per cento per i dipendenti addetti al lavoro in sotterraneo e 1,95 per cento per i dipendenti non addetti al lavoro in sotterraneo.

Il progetto di ristrutturazione dell'INPS già approvato dalla Camera prevede (articolo 38) che una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dalla gestione speciale minatori sia erogata dalla « gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali », ed adeguata annualmente con la legge finanziaria:

Nella stessa proposta di legge-delega per la riforma delle pensioni predisposte dal Ministro del lavoro Formica (alla lettera c) dell'articolo 4 di quel testo) si prevede che « per i lavoratori che abbiano svolto lavori usuranti o particolarmente usuranti per almeno dieci anni effettivi, l'età pensionabile venga ridotta di un periodo pari all'anzianità assicurativa accreditata ». Dunque — riprendendo peraltro le indicazioni emerse dal testo approvato nella passata legislatura dalla Commissione speciale della Camera per la riforma previdenziale (Commissione Cri-

stofori) tale esigenza è riconosciuta da un ampio schieramento sociale e politico. L'attività di estrazione del marmo — in particolare con l'introduzione delle nuove tecnologie — rientra a pieno titolo tra le attività particolarmente usuranti.

Ora però il testo non è stato nemmeno approvato — alla data in cui scriviamo — dallo stesso Consiglio dei ministri, in seno al quale si sono sviluppati contrasti che non promettono nessun rapido iter parlamentare per la riforma previdenziale, peraltro all'esame del nostro Parlamento da più di dieci anni.

Questi sono i motivi di fondo che hanno indotto Democrazia Proletaria a presentare questa proposta di legge ed a fare proprie le richieste del Comitato dei lavoratori di marmo delle Alpi Apuane.

L'articolo 1 della nostra proposta estende ai cavaatori di marmo la legge 3 gennaio 1960, n. 5.

L'articolo 2 stabilisce che il contributo aggiuntivo da applicarsi alle aziende ed ai dipendenti del settore sia quello relativo ai dipendenti non addetti al lavoro in sotterraneo, oggi pari all'1,95 per cento (1,3 per cento a carico delle aziende 0,65 per cento a carico del lavoratore).

Gli articoli 3 e 4 prevedono — in analogia con la legge n. 5 del 1960 — norme transitorie per i primi anni di applicazione della nuova normativa che attenuano il requisito del possesso dei 15 anni di lavoro prestato, anche se con discontinuità, nel lavoro di estrazione del marmo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relative alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano a tutti i dipendenti delle imprese esercenti attività di estrazione del marmo.

2. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo ».

3. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: « con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo », sono aggiunte le seguenti: « o con attività di estrazione del marmo ».

4. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: « in lavori di sotterraneo », sono aggiunte le seguenti: « o in attività di estrazione del marmo ».

ART. 2.

1. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si applicano per i dipendenti delle imprese esercenti attività di estrazione del marmo i contributi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

ART. 3.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo

1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro in attività di estrazione del marmo, siano in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) possano far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavoro di sotterraneo o ad attività di estrazione del marmo. I cinque anni di lavoro suddetti devono essere prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore di due anni all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) deve essere dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

ART. 4.

1. Negli anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro in sotterraneo o in attività di estrazione del marmo coperto dalla contribuzione speciale istituita dagli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, richiesta dal numero 3) dell'articolo 1 di tale legge, siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella gestione speciale indifferentemente per lavoro in sotterraneo o di estrazione del marmo o di altre attività indicate, per ciascun anno, come stabilito nella allegata tabella A allegata alla presente legge.

2. Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato adetto a lavori di sotterraneo o ad attività di estrazione del marmo per periodi anteriori di 18 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente insieme con gli eventuali periodi coperti dalla contribuzione speciale di cui all'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i limiti di durata previsti dal numero 3) dell'articolo 1 della legge citata.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

Anni	Dopo l'entrata in vigore della presente legge	Contributi settimanali
3° anno		52
4° anno		88
5° anno		124
6° anno		160
7° anno		196
8° anno		232
9° anno		268
10° anno		304
11° anno		340
12° anno		376
13° anno		412
14° anno		448
15° anno		484
16° anno		520
17° anno		556
18° anno		592
19° anno		628
20° anno		664
21° anno		700
22° anno		736